



TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1373 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa

DA

CITTI Marcello, in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Toscano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Novoli, via Fratelli Cervi n. 4.

-APPELLANTE-

C O N T R O

PREFETTURA DI FROSINONE (UTG), in persona del Prefetto p.t.

-APPELLATO (contumace)

OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Frosinone in materia di ordinanza-ingiunzione prefettizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente notificato, l'istante ricorreva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Frosinone al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione prot. n° 32221/2019 Area III emessa dal Prefetto di Frosinone in data 20/02/2020 ma notificata in data 12/05/2020 con la quale, nel respingere il ricorso prodotto dall'interessato avverso il verbale n° V/75331A/2019, elevato dalla Polizia Municipale di Monte San Giovanni Campano in data 16/07/2019 e notificato al ricorrente in data per la violazione dell'art.142 comma 8° Codice della Strada.

Il sig. Citti, in qualità di proprietario dell'autovettura targata FV652WH deduceva di aver ricevuto in data 03/08/2019, ad opera della Polizia Municipale di M.S.G.C., notifica di accertamento di una infrazione contestata a mezzo verbale n. V/75331A/2019 - all. 1) e rilevata mediante apparecchio GATSO GTC-GS11 (data omologa riportata sul verbale: 15.04.2011) , sanzione una somma pari a complessivi EURO 173,00 oltre euro 14,00 per spese di visura, stampa e notifica (vedi motivazione n. 47).

In particolare il giorno 16/07/2019 alle ore 08,36 sulla strada S.R. 214 al km 24+120 dir. Sora, avrebbe circolato alla velocità effettiva di Km/h 116,00 (ma di fatto ridotta a Km/h 110,20 considerando la decurtazione del 5% applicata come da art.345 del Regolamento di esecuzione del c.d.s.) superando così di KM/h 20,20 il limite massimo stabilito in KM/h 90. Sul verbale viene peraltro specificato da parte dell'Agente accertatore che la suddetta infrazione determina la decurtazione di n. 3 punti della patente di guida e che il motivo della mancata contestazione immediata è da ascrivere al fatto che l'accertamento è avvenuto con dispositivo direttamente gestito e nella disponibilità della Polizia Municipale, ivi presente, ai sensi dell'art.201 bis lette e) c.d.s. su strada peraltro preventivamente individuata dal vigente decreto prefettizio di Frosinone (e quindi con implicito riferimento alla legge n.168/02 che sappiamo peraltro essere strettamente correlata all'art.201 bis lett. f) c.d.s.).

Presentato ricorso avverso la Prefettura di Frosinone, quest'ultima emetteva in data 20/02/2020 l'ordinanza d'ingiunzione al pagamento della somma di € 346,00.

Predisposto il ricorso, notificato ritualmente, al Giudice di Pace di Frosinone, quest'ultimo, dando atto della mancata comparizione di tutte le parti nonché della mancata costituzione della resistente, decideva con ordinanza di convalida dell'11/11/2020.

In sede appello, la difesa del sig. Citti chiedeva l'annullamento del predetto provvedimento di ingiunzione per i seguenti motivi:

- 1) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 212 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria) per violazione degli artt., 3 e 24 Cost.**
 - 2) Inesistenza del verbale per assenza di sottoscrizione autentica del Dirigente Comandante e del Responsabile del procedimento.**
 - 3) Nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione per violazione del dovere di trasparenza.**
 - 4) L'ordinanza - ingiunzione prefettizia non sufficientemente motivata in quanto non prende in esame tutti i motivi indicati nel ricorso.**
 - 5) Illegittime le ordinanze-ingiunzione su moduli prestampati e standardizzati.**
 - 6) Mancata indicazione del termine di 60 gg di cui al comma 2 dell'art. 203 Cds per la trasmissione del rapporto.**
 - 7) Vizio di forma per assenza di elementi necessari dell'ordinanza.**
 - 8) Illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in ordina alla sussistenza della violazione.**
 - 9) Illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione prefettizia e difetto di motivazione ex art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 per carenza del fondamentale requisito di legittimità.**
 - 10) Ingiunzione di pagamento nulla poichè indicata nell'ordinanza in modo generico.**
 - 11) Nullità dell'ordinanza ingiunzione firmata da vice prefetto senza delega.**
 - 12) Nullità del verbale di irrogazione della sanzione per violazione al CdS per mancata adozione del documento programmatico della sicurezza da parte del Comando Polizia Municipale e della Prefettura.**
 - 13) Vizio di forma per assenza di elementi necessari dell'ordinanza.**
 - 14) Onere essenzialmente della P.A. fornire la prova della violazione .**
 - 15) Apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle infrazioni.**
- Chiedeva, altresì, la condanna della Prefettura al risarcimento dei danno ex art. 2043 c.c.**

Nessuno si costituiva per la Prefettura, per la quale veniva dichiarata la contumacia.

All'udienza del 16/05/2023 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.

Ritiene questo Tribunale che, tra i tanti motivi dell'appello, ritenuta infondata in prima battuta la questione di legittimità costituzione sollevata dalla difesa, posto che la materia della determinazione delle spese processuali a carico degli utenti della giustizia è connotata dal principio di discrezionalità e di insindacabilità delle opzioni legislative, che non siano caratterizzate da manifesta irragionevolezza, il motivo n. 11 dell'appello sia certamente fondato non tanto con riferimento all'assenza di delega, quanto alla mancata indicazione della qualità del soggetto firmatario.

A tale riguardo, infatti, l'impugnata ordinanza –ingiunzione risulta emessa e sottoscritta dal Dirigente dell'Area III, Viceprefetto, senza che sia specificato se trattasi di vice prefetto vicario o aggiunto.

In sostanza, l'ordinanza-prefettizia omette di precisare se il soggetto che l'ha sottoscritta rivesta la qualità di vice prefetto vicario o di quello aggiunto, impedendo con ciò al destinatario del provvedimento di comprendere se tale soggetto abbia o meno il potere di emettere l'ordinanza-ingiunzione, senza la previa delega del prefetto titolare e quindi anche di comprendere se debba o meno attivarsi per ricercare e fornire in giudizio, nel caso si tratti di vice prefetto aggiunto, la prova contraria alla presunzione iuris tantum di esistenza della delega.

Ciò configura una grave lesione del diritto di difesa, risultando taciuta una circostanza essenziale tesa ad accertare l'estensione dei poteri del soggetto firmatario del provvedimento.

Del resto, la predetta qualità non è stata nemmeno esplicitata nella memoria costituzione dell'Amministrazione opposta, né è stato acquisito agli atti di causa

l'atto prefettizio, con il quale il Prefetto ha attribuito al soggetto firmatario dell'ingiunzione la titolarità dell'incarico di Dirigente dell'Area III.

Gli ulteriori motivi di censura rimangono assorbiti e ciò esime questo giudicante dal loro esame.

Ne discende che l'ordinanza di convalida emessa dal Giudice di Pace di Frosinone si presenta illegittima sotto l'aspetto evidenziato.

Quanto alla richiesta risarcitoria, la stessa deve essere rigettata posta l'assoluta carenza di prova in merito al pregiudizio subito.

In accoglimento dell'appello proposto, quindi, previa dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza di convalida del Giudice di Pace, annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Frosinone in data 20/02/2020

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

p.q.m.

Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, previa dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza di convalida del Giudice di Pace dell'11/11/2020 , annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Frosinone in data 20/02/2020 nei confronti del sig. Citti Marcello.

Rigetta la richiesta risarcitoria.

Condanna la Prefettura di Frosinone, in persona del Prefetto p.t., alla rifusione delle spese di lite di entrambi in giudizi, che liquida in € 50,00 per spese, € 500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.

Frosinone, 13/09/2023

Il Giudice

Dott. Stefano Troiani